

Legge regionale 30 agosto 1976 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 30/08/1976

Norme modificative ed integrative della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, relativa al reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

Art. 5

Per sopperire alle più immediate esigenze conseguenti all' evento calamitoso del 6 maggio 1976, il Sindaco è autorizzato a rilasciare, per un periodo non superiore a sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione edilizia comunale, licenze edilizie anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, limitatamente al riatto ed all' eventuale miglioramento della funzionalità degli edifici danneggiati, sempreché non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di estetica.

(1)

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977